

POSTEitaliane

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
Relazioni Industriali

Alla Segreteria Nazionale
SLC-CGIL
Alla Segreteria Nazionale
SLP-CISL
Alla Segreteria Nazionale
UIL-POST
Alla Segreteria Nazionale
FAILP-CISAL
Alla Segreteria Nazionale
SAILP-CONFSAL
Alla Segreteria Nazionale
UGL Comunicazioni

OGGETTO: **Adempimenti D.Lgs 626/94 per i prestatori di lavoro temporaneo**

Si fa riferimento alla Vostra lettera del 22 gennaio 2003 relativa al medesimo oggetto riportato

Al riguardo, si fa presente che, così come previsto dall'art. 3, comma 5, della Legge 196/96, gli obblighi, relativi alla informazione, formazione ed addestramento, a carico dell'impresa fornitrice, possono essere adempiuti dall'Impresa utilizzatrice purché ne venga fatta indicazione nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo (stipulato tra l'azienda fornitrice e il singolo lavoratore interinale).

Nella fattispecie, il modello di contratto di fornitura - stipulato da Poste Italiane con le imprese fornitrici individuate - riporta chiaramente che l'impresa utilizzatrice si assume i

suddetti oneri, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

In merito, inoltre, al secondo punto citato dalla Vostra richiesta, si rappresenta che - ai sensi dell'art. 14 del CCNL delle imprese fornitrici ed in conformità al disposto di cui all'art. 21 del D.Lgs 626/94 - nel contratto di prestazioni si è provveduto ad informare i prestatori di lavoro temporanei sul referente aziendale della impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni circa l'igiene e la sicurezza del lavoro.

Roma 17-02-03

Distinti saluti.
Ruggero Parrotto